



R.G.N. 370/10
N. 4239 CRON.

CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

- 1) dott. Giuseppe Gambadoro Presidente,
- 2) dott. Andrea Pastore Consigliere rel.
- 3) dott. Gaetano Amato Consigliere,

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 370/2010 r.g.;

letto il ricorso depositato il 19-7-2010, con il quale Gaudio Fulvio ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione fallimentare, emesso in data 23-6-2010, con il quale si era disposto di non dare seguito all'accertamento di accertamento del passivo sulle domande di insinuazione tardiva dei crediti relativi al fallimento della Planet Food S.r.l. ai sensi dell'art. 102 L. Fall.;


vista la costituzione della Curatela fallimentare che ha instato per il rigetto del reclamo;

esaminati gli atti, sciogliendo la riserva del 25-10-2010

OSSERVA

Il ricorrente si duole che il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato alla procedura fallimentare relativa alla Planet Food S.r.l. l'art. 102 L. Fall. (nel testo novellato dall'art. 87 del D. Lgs. 9-1-2006 n. 5) in quanto aveva ritenuto di non procedere all'accertamento del passivo dei crediti la cui ammissione era stata richiesta tardivamente, avendo accertato l'insussistenza di attivo da distribuire a quei richiedenti.

Ha sostenuto che, essendo lavoratore dipendente della società fallita, la mancata ammissione al passivo fallimentare per i suoi crediti da lavoro subordinato era lesiva del diritto di chiedere il pagamento al fondo di garanzia istituito presso



l'INPS dalla L. n. 297 del 1982.

Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale sia corretta.

Pregiudizialmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo avanzata dalla Curatela, secondo cui il Gaudioso non avrebbe contestato la legittimità del provvedimento impugnato ma si fosse limitato a ritenerlo inopportuno in relazione al suo interesse.

Il reclamo, come si è esposto, è basato sull'asserita inapplicabilità dell'art. 102 cit. ai casi in cui il lavoratore abbia chiesto l'insinuazione al passivo fallimentare del proprio datore di lavoro, perché altrimenti avrebbe preclusa (o sarebbe più stata più onerosa e difficoltosa) la possibilità di rivolgersi al fondo INPS per ottenere il pagamento delle sue competenze da lavoro dipendente. Non ha quindi il Gaudioso proposto argomentazioni di mera opportunità, ma ha eccepito piuttosto la non operatività del procedimento adottato dal Tribunale. Trattasi quindi di evidente censura giuridica, come tale ben ammissibile.

Nel merito, osserva la Corte come l'art. 102 L. Fall. non lasci spazio alcuno ad eccezioni di applicabilità ovvero a valutazioni del Giudice: è tassativo. In presenza delle condizioni ivi indicate il Tribunale deve astenersi dal procedere alla verifica del passivo. E ciò sul presupposto che, non essendoci "fondi" sufficienti a soddisfare (tutti) i creditori, quella sarebbe attività inutile. La norma risponde quindi a criteri di economia processuale e al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), disponendo che sia evitata un'attività che non arrecherebbe alla procedura alcun beneficio.

Quanto ai lavoratori, allorché a fallire è il loro datore di lavoro, la loro posizione non è certo pregiudicata.

Come ben evidenziato dal Giudice di prime cure, per accedere al fondo di garanzia l'art. 2 della L. n. 297 cit. non richiede, come presupposto indefettibile, l'ammissione al passivo fallimentare. E ciò si ricava agevolmente dalla lettura del quarto

capoverso della norma in questione che prevede la medesima possibilità di accesso dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettati alle procedure concorsuali e non soddisfatti del loro credito. Dunque, la stessa normativa contempla ipotesi in cui la domanda al fondo INPS è esperibile, pur se non vi sia stata (perché ovviamente non iniziabile la relativa procedura) ammissione al passivo.

La giurisprudenza di legittimità, formatasi sul punto, peraltro ha avuto modo di precisare che, nei casi come quello qui in evidenza, non è neanche necessario che il lavoratore dimostri di avere infruttuosamente intrapreso l'esecuzione forzata, in quanto la stessa dichiarazione del fallimento dà contezza dell'insolvenza del datore di lavoro.

V'è infine da sottolineare come, anche nell'ipotesi estrema in cui il fondo di garanzia non dovesse riconoscere il credito,isterebbe comunque al lavoratore la possibilità di agire in sede ordinaria per il suo accertamento, munendosi quindi di un titolo valido per il pagamento da parte dell'INPS.

In nessun caso, comunque, egli potrebbe pretendere che la procedura concorsuale prosegua, anche in assenza acclarata di un attivo da distribuire ai creditori, sol per ottenere un "titolo" per la richiesta di pagamento al fondo di garanzia, perché tale facoltà non è prevista dall'art. 102 L. Fall.

Tirando le somme il reclamo va disatteso, con conferma dell'impugnato decreto.

Le spese del presente procedimento, tenuto conto della natura dello stesso e delle questioni controverse, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 102 L. Fall.

A) Rigetta il reclamo;

B) Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese

del presente procedimento.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio
dell'11-11-2010.


IL PRESIDENTE

(DOTT. GIUSEPPE GAMBADORO)



IL CONSIGLIERE REL. EST.

(DOTT. ANDREA PASTORE)



CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Depositata in Cancelleria il 18.11.2010



IL CANCELLIERE C1
(Dott.ssa Ada Fusco)



IL CASO.it